



# COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

## PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 29.9.2011

AD OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009 N.14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2011 N.13 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE". ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE

Oggi **ventinove settembre duemilaUNDICI** dalle ore 20,30 circa, nell'aula consiliare presso la Sede Municipale di Arsiè, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

### Presenti

1) FAORO Ivano	Sindaco	Si
2) STRAPPAZZON Luca	Consigliere	Si
3) DALL'AGNOL Oscar	"	Si
4) BRANDALISE Luca	"	Si
5) ZONTA Desy	"	Si
6) ZANCANARO Mario	"	Si
7) FACCHINATO Enrico	"	Si
8) CESCATO Fausto	"	No
9) DE MARCHI Gianni Luca	"	Si
10) FAORO Andrea	"	No
11) NARDINO Claudio	"	No
12) PANELLA Ennio	"	Si
13) MORES Faustino	"	Si

Presenti n. 10

Presiede Ivano FAORO – Sindaco –

Partecipa Francesco Pucci – Segretario Comunale –

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

E' presente l'assessore Luigino Coin.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che, al fine di promuovere misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa e per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili, la regione Veneto, con pubblicazione sul B.U.R. n. 56 del 10 luglio 2009 ha approvato la Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE." nota come "Piano Casa";

CONSIDERATO che la Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (Piano Casa) all'art. 9 comma 7, poneva una disciplina transitoria agli interventi in essa previsti, prevedendo che le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3, e 4 dovevano essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, ossia entro il 11.07.2011;

ATTESO che il Consiglio Regionale del Veneto, ha approvato la legge regionale 13 del 08.07.2011, la quale prevede la proroga del termine di ventiquattro mesi di cui all'articolo 9, comma 7, della citata legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come modificati dalla stessa, al 30 novembre 2013, provvedendo nel contempo ad introdurre alcune modifiche utili a renderla più incisiva ed efficace, senza peraltro intaccare la tutela garantita dai divieti previsti tanto per i beni culturali tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, quanto per gli edifici oggetto di specifiche forme di tutela contenute nei piani territoriali e urbanistici;

DATO ATTO che la legge regionale 13 del 08.07.2011 è entrata in vigore il 9 luglio 2011 e che da tale data non trovano più applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14;

DATO ATTO che l'art. 8 comma 4 della legge regionale 13 del 08.07.2011 prevede che i comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla L.R. 13/2011, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla L.R. 13/2011, con riferimento a:

- a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;
- b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni;
- c) edifici produttivi;
- d) edifici commerciali-direzionali.

ATTESO che, decorso inutilmente il termine di cui al comma 4. dell'art 8 della legge regionale 13 del 08.07.2011, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla legge 13/2011, trovano integrale applicazione;

VISTO il carattere di straordinarietà degli interventi previsti dalla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 così come modificata dalla legge regionale 13 del 8 luglio 2011 ;

CONSIDERATO che il Comune di Arsìè è chiamato a deliberare, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della legge regionale 13 del 08.07.2011 sull'applicazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 così come modificata dalla stessa nel territorio di competenza;

CHE non si ritiene vi siano i presupposti per introdurre ulteriori limiti o modalità attuative rispetto a quanto contenuto nella Legge Regionale in esame, e ciò in quanto gli strumenti urbanistici in vigore presso il Comune di Arsìè è già attualmente strutturati in modo da disciplinare gli interventi edificatori in maniera graduata a seconda delle singole zone di intervento e delle caratteristiche degli edifici (mediante l'attribuzione dei gradi di protezione agli edifici di pregio, la schedatura puntuale degli immobili, la disciplina normativa per le zone agricole di pregio, per le malghe, le casere, etc...);

CHE si ritiene inoltre di recepire le previsioni di incentivazione economica contenute nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 art. 7, come modificato dall'art. 4 dalla legge 13/2011;

RITENUTO, oltre a quanto sopra riportato ed evidenziato, di fornire gli indirizzi al servizio tecnico per la gestione delle pratiche in parola per il Comune di Arsìè;

UDITI i seguenti interventi:

Sindaco: introduce brevemente il punto in oggetto;

Brandalise: illustra la proposta di delibera;

Mores: evidenzia lo spopolamento delle frazioni e il conseguente abbandono delle case;

Sindaco: replica che si tratta di un problema dei Comuni montagna

che, a livello mondiale, continua un processo di accentramento della popolazione nelle città, con spopolamento della campagna;

Dall'Agnol: rileva il problema degli anziani che vivono da soli, come conseguenza del mutamento della società e della famiglia;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI palesi favorevoli unanimi ;

## DELIBERA

1) Di recepire ed approvare, come segue, le disposizioni della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla legge Regionale 8 luglio 2011 n.13:

- A. *per "edifici esistenti" si intendono quelli esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2011 ossia esistenti alla data del 9 luglio 2011, ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011, che siano regolari ai fini urbanistico edilizi. Nel caso di presenza di irregolarità sanabili ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, la presentazione della DIA ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 14/2009 come modificata dalla legge Regionale 8 luglio 2011 n.13, è subordinato al positivo espletamento delle relative procedure valutative e sanzionatorie, in particolare ai sensi degli articoli 36 e 37 del DPR 380 del 6 giugno 2001 e dell'art. 167 e 181 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m. ed int.;*
- B. *di dare atto che la normativa sopracitata, limitatamente alle zone classificate A, si applica a tutti gli edifici senza grado di protezione ed a quelli con gradi di intervento 6 - 7 - 9 e si estende anche ai fabbricati non adibiti a prima casa di abitazione;*
- C. *di dare atto che la normativa sopracitata, relativamente alle zone non classificate A, si estende anche ai fabbricati non adibiti a prima casa di abitazione;*

- D. *in relazione all'art. 9 comma 4 della L.R. 8 Luglio 2009 n. 14 come modificata dalla legge Regionale 8 luglio 2011 n.13 il tecnico progettista può, in alternativa alle ipotesi ivi contemplate, dichiarare l'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti rispetto all'intervento in progetto;*
- E. *gli interventi ammessi dalle nuove procedure in esame non dovranno essere preclusi dalla schedatura allegata al Prg (ad esempio per il vincolo di conservazione di una facciata, o per divieto alla sopraelevazione);*
- F. *con gli ampliamenti ammessi dalla normativa in esame sarà possibile ottenere una seconda unità abitativa;*
- G. *relativamente all'art. 2 comma 2 della L.R. 8 Luglio 2009 n. 14 come modificata dalla legge Regionale 8 luglio 2011 n.13, l'ampliamento di cui al comma 1 della citata legge, anche se non di carattere accessorio e pertinenziale, dovrà essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, che dovrà essere realizzato sullo stesso mappale su cui insiste il fabbricato da ampliare o su un mappale confinante. Può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato anche su un mappale non confinante con il mappale su cui insiste l'edificio da ampliare, purché prospiciente allo stesso e separato solo da una via pubblica, vicinale o interpodereale;*
- H. *per quanto attiene alle sopraelevazioni ai fini dell'adeguamento delle altezze dei locali alle normative sanitarie vigenti e/o per l'utilizzo dei sottotetti a fini abitativi, le stesse appaiono ammissibili per gli edifici non soggetti a tutela e per gli edifici soggetti ai gradi di protezione superiore a 4" Ristrutturazione parziale";*
- I. *le sopraelevazioni effettuate per ricavare nuovi piani aggiuntivi, ammesse per gli edifici non schedati e senza grado di protezione, sono soggette, per gli edifici soggetti a tutela, alle specifiche normative ed alle disposizioni puntuali di Prg;*
- J. *è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di distanze fra edifici, essendo comunque possibile procedere, ai sensi della legislazione vigente, allo studio di progetti planivolumetrici che possono – se approvati nell'ambito di un piano attuativo – prevedere distanze inferiori a quelle stabilite;*
- K. *per quanto attiene alle distanze dai confini, qualora inferiori a quelle stabilite dalla normativa di Prg, è necessario richiedere l'autorizzazione del confinante; l'assenso del confinante a derogare sulle distanze dai confini, dovrà essere formulato per atto pubblico ovvero mediante scrittura privata; in questo secondo caso, però, il confinante che presta il proprio assenso alla deroga, dovrà impegnarsi per iscritto a renderlo esplicito nell' eventuale contratto in forma pubblica di compravendita dell'immobile di sua proprietà;*
- L. *nel caso di distanza dai confini con strade o proprietà pubbliche inferiore a quella stabilita dalla normativa di Prg, l'intervento sarà subordinato a specifica autorizzazione da parte dell'ente proprietario, fermo restando il rispetto della normativa statale vigente (Codice della Strada);*
- M. *le sopraelevazioni effettuate per ricavare un nuovo piano aggiuntivo, e quindi non per scopi di adeguamento delle altezze interne dei locali esistenti, sono comunque subordinate alla dimostrazione dell'impossibilità di ricavare lo stesso ampliamento volumetrico in pianta; rimangono confermate le altezze massime indicate negli indici di zona del vigente PRG; la sopraelevazione di fabbricati esistenti è comunque ammessa, sul sedime del fabbricato esistente;*

*la sopraelevazione di fabbricati esistenti è comunque ammessa, sul sedime del fabbricato esistente anche se gli stessi si trovano ad una distanza inferiore di quella minima rispetto alla strada comunale o pubblica;*

*N. è ammesso l'ampliamento in allineamento all'edificio esistente anche se lo stesso si trova ad una distanza inferiore di quella minima rispetto alla strada comunale o pubblica;*

*O. sono inoltre fatti salvi gli ambiti di applicazione delimitati dall'art. 9 della L.R. 8 Luglio 2009 n. 14 come modificata dalla legge Regionale 8 luglio 2011 n.13;*

2) Nel caso venissero emessi atti di indirizzo o di interpretazione, da parte di enti sovracomunali, che contenessero indicazioni diverse da quelle sopra riportate, gli stessi costituiranno riferimento per il servizio tecnico Comunale senza necessità di specifico provvedimento del Consiglio;

3) Di incaricare il servizio tecnico del Comune di Arsìè per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco degli interventi di ampliamento autorizzati ai sensi degli artt. 2,3 e 4 della Legge Regionale 8 Luglio 2009 n. 14.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.

\*\*\*\*\*

---


---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009 N.14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2011 N.13 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE. E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE". ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE**

**Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:  
in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria


Il Responsabile del Servizio Tecnico



.....

in ordine alla regolarità contabile


Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile



.....

In caso di approvazione della proposta di delibera in oggetto, la stessa deve intendersi assegnata al Responsabile del servizio sottoscritto, per gli adempimenti di cui all'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Tecnico



.....

Arsiè, 29.9.2011

---

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
(Ivano FAORO)



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Francesco PUCCI)

=====

**RELATA DI PUBBLICAZIONE N. ....488.....Reg. Pubbl.**  
(Art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito informatico comunale il giorno 5.10.11, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Arsiè, 5.10.11



Il Responsabile del Procedimento  
**ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
(Loretta STRAPPAZZON)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito informatico comunale per quindici giorni consecutivi dalla data sopraspecificata.

Arsiè, 21.10.2011



Il Responsabile del Procedimento  
**ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
(Loretta STRAPPAZZON)

=====

**NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI**

Delibera	Data	
.....	.....	Modificata
.....	.....	Revocata
.....	.....	.....
.....	.....	.....

NOTE: .....

.....

.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15.10.2011.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Francesco PUCCI)